****

**REGIONE CALABRIA**

**REGOLAMENTO**

**ELETTORALE**

**REGOLAMENTO ELETTORALE**

**Art.1** - **Norma statutaria di riferimento**

Il presente Regolamento elettorale è approvato con riferimento a quanto disposto dall’art. 15 dello Statuto dell’Avo Regione Calabria, e definisce nel dettaglio le norme e le modalità per l’elezione degli Organi sociali.

**Art. 2 – Altri riferimenti statutari**

Il presente Regolamento fa altresì riferimento alle disposizioni contenuti nei sotto riportati articoli dello Statuto che si considerano pertanto parte integrale del Regolamento stesso:

*Art. 14)- Cariche elettive, gratuità, incompatibilità:*

1. *Tutte le cariche elettive, gli incarichi sociali ed i servizi dei volontari sono prestati a titolo personale, spontaneo e gratuito.*

*2. Le cariche elettive dell’Associazione sono assolutamente incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’Associazione. Sono altresì incompatibili con qualunque carica elettiva in Organismi dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Città Metropolitane, dei Comuni e delle Circoscrizioni.*

1. *Il Presidente, i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori contabili, non possono essere in rapporto di parentela e di affinità in linea retta o collaterale, o di coniugio fra di loro.*
2. *Non è possibile ricoprire incarichi in più di un organo sociale collegiale elettivo.*
3. *La carica di Presidente dell’Avo Regione è incompatibile con il contemporaneo*

*esercizio della carica di Presidente di Avo locale.*

*Art. 15) - Elezione degli Organi sociali:*

1. *Con regolamento elettorale approvato dall’Assemblea nel quadro delle indicazioni contenute nel presente statuto, e ad esso allegato, sono definite nel dettaglio le norme e le modalità per le elezioni degli Organi sociali.*
2. *I Componenti del Consiglio Direttivo, all’interno del quale è nominato il Presidente dell’Avo Regionale, sono eletti fra i Presidenti delle Avo locali, i volontari associati all’Avo Regione e i soci delle Avo associate che, in possesso di requisiti di comprovate esperienza, adeguata moralità e competenze coerenti con la natura dell’incarico da assumere, propongono la loro candidatura.*
3. *I componenti del Consiglio Direttivo, oltre a quanto previsto dal punto 2, devono aver ricoperto incarichi statutariamente rilevanti in Avo Regionali o in Avo locali per almeno due anni. Al momento della candidatura devono altresì risultare iscritti come soci dell’Avo di appartenenza e aver svolto con profitto e regolarità servizio di volontariato in strutture sanitarie o socio-sanitarie da almeno cinque anni.*

**Art. 3** – **Elezione del Consiglio Direttivo. Candidature**

Sono candidati all’elezione del Consiglio Direttivo:

1. I Presidenti delle Associazioni aderenti a condizione che non ricoprano già da tre mandati consecutivi la carica di consigliere direttivo dell’Avo Regionale;
2. I membri del Consiglio Direttivo dell’Avo Regionale,in carica al momento delle elezioni,non Presidenti delle Associazioni aderenti,a condizione che non ricoprano già da tre mandati consecutivi la carica di Consigliere Direttivo;
3. Il Presidente dell’Avo Regionale in carica al momento delle elezioni a condizione che non ricopra già da due mandati consecutivi la suddetta carica;
4. I soci volontari dell’ Avo Regionale,come previsto dal comma 3,art.4 dello Statuto Regionale;
5. Gli altri soci delle Associazioni aderenti,non rientranti nei casi previsti alle precedenti lettere a-b-c, in possesso di requisiti di moralità,esperienza e competenza,che ricoprano o abbiano ricoperto,nelle Associazioni di appartenenza o nell’Avo Regionale,incarichi di responsabilità,per almeno due anni,che abbiano svolto servizio di volontariato con profitto e regolarità,in strutture sanitarie o socio-sanitarie,per almeno cinque anni, senza riportare sanzioni disciplinari e che propongano la loro candidatura, come previsto dal comma 3 art.15.

**Art. 4 – Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti. Candidature**

Sono candidati alla elezione del Collegio dei Revisori dei Conti,se in possesso di specifica e comprovata esperienza in materia amministrativa,contabile e fiscale, i soci delle Avo locali associate nonché persone esterne alle Avo. I soci delle Associazioni fanno pervenire la loro candidatura,tramite l’Associazione di appartenenza. Le persone esterne possono far pervenire la loro candidatura sia tramite le Associazioni aderenti sia direttamente all’Avo regionale. Ogni candidatura dovrà essere corredata da un breve profilo professionale per attestare la specifica esperienza.

**Art. 5 – Elezione del Collegio dei Probiviri. Candidature**

1. Sono candidati alle elezioni del Collegio dei Probiviri se in possesso di requisiti di moralità,esperienza e competenza:
2. I soci delle Associazioni aderenti che ricoprano o abbiano ricoperto,nelle rispettive Associazioni o nell’Avo Regionale,incarichi di responsabilità per almeno tre anni e che svolgano o abbiano svolto con profitto il servizio di volontariato e che propongano la loro candidatura o che,segnalati dai rispettivi Consigli Direttivi,accettano la candidatura;
3. Persone esterne che ricoprano o abbiano ricoperto analoghi incarichi in organizzazioni similari o che abbiano ricoperto ruoli di responsabilità in Enti o Istituzioni, o svolgono attività professionali adeguate. Le persone esterne possono far pervenire la loro candidatura sia tramite le Associazioni aderenti sia direttamente all’Avo Regionale.

Ogni candidatura dovrà essere corredata da un breve profilo professionale per attestare i requisiti richiesti e la specifica esperienza.

**Art. 6 – Disposizioni generali riguardanti le cariche sociali**

Il Presidente,i componenti del Consiglio Direttivo,del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri non possono essere in rapporto di parentela,di affinità e di coniugio.

L’Assemblea nel momento in cui delibera di indire le elezioni,provvede a determinare il numero e i componenti il Consiglio Direttivo,tra un minimo di tre ed un massimo di sette.

Ogni organo sociale può essere eletto in tempi diversi,rispetto agli altri organi,in relazione alle specifiche esigenze riscontrate ed alle rispettive scadenze.

**Art. 7 - Modalità operative preparatorie**

L’Assemblea,al momento in cui delibera l’indizione delle elezioni,nomina una commissione elettorale di tre membri,scelti fra i soci delle Associazioni aderenti che accettano l’incarico e decidono di non candidarsi,con il compito di gestire le operazioni elettorali in collaborazione con la Segreteria dell’Avo Regionale.

Entro venti giorni dalla data della deliberazione con la quale sono state indette le elezioni dovranno pervenire alla Segreteria Regionale,a cura delle Associazioni aderenti,le proposte e le accettazioni delle candidature per la elezione alla carica di Consigliere nonché le proposte di candidature per il Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. Alle proposte dovrà essere allegato n breve profilo del candidato per illustrare min particolare anche l’esperienza maturata in Avo e gli incarichi di responsabilità ricoperti. La commissione elettorale,di intesa con la Segreteria,provvederà,sulla base della verifica della documentazione pervenuta e tenuto conto dei candidati già definiti ai sensi del Regolamento,a redigere l’elenco dei candidati alle cariche di Consigliere Direttivo e di Membro dei collegi dei revisori dei conti e dei Probiviri. Per ogni lettera,ove necessario,i candidati dovranno essere indicati in ordine alfabetico con la segnalazione dell’Associazione di appartenenza. Gli elenchi dei candidati alla carica di Consigliere e di Membro dei Collegi dei Revisori e dei Probiviri, unitamente,ove previsto,al profilo dei candidati stessi,dovranno essere allegati alla comunicazione di convocazione dell’Assemblea indetta per le elezioni.

**Art. 8 - Modalità per le votazioni**

La Segreteria**,** di intesa con la commissione elettorale,predispone le schede di votazione per ciascun organo sociale da eleggere.

Le schede dovranno sostanzialmente riproporre i candidati così come indicati negli elenchi precedentemente predisposti e già inviate alla Associazioni aderenti. Ogni elettore riceverà,pertanto,una scheda per ciascun organo sociale da eleggere.

In riferimento all’art.17 dello Statuto sono elettori in rappresentanza delle Associazioni aderenti in regola con il versamento della quota annuale,i Presidenti o le persone alle quali è stata conferita apposita delega scritta secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. E’ altresì possibile farsi rappresentare,mediante delega scritta conferita al presidente di altra associazione aderente. Non è ammessa più di una delega per ogni delegato.

La Segreteria,di intesa con la commissione elettorale provvede a registrare i nominativi degli elettori ed a verificare il loro titolo a partecipare alle elezioni.

L’Assemblea indetta per le elezioni è regolarmente costituita,in prima convocazione,con la presenza in proprio e per delega di almeno 3 quarti degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto in proprio o per delega.

L’elezione dei membri degli organi sociali avviene sempre a scrutinio segreto.

**Art. 9 – Espressione del voto**

Per la elezione dei membri del Consiglio Direttivo i votanti esprimeranno,sulla relativa scheda,un numero complessivo di preferenze non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere.

Per la elezione dei Membri del Consiglio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri i votanti esprimeranno sulle relative schede un numero complessivo di preferenze non superiore al numero dei membri da eleggere contrassegnando i candidati prescelti.

In caso di voti espressi sulla scheda in numero superiore a quello previsto,la scheda sarà ritenuta nulla.

**Art. 10 – Scrutinio e proclamazione degli eletti**

Le schede votate verranno consegnate alla Commissione elettorale che,di intesa con la Segreteria, provvederà pubblicamente, durante la seduta dell’Assemblea,allo scrutinio registrando per ogni elezione i voti riportati dai candidati.

Per ciascuna votazione verranno considerati eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti verrà eletto il candidato più giovane di età.

A cura della Segreteria verrà redatto il verbale delle operazioni di voto che, contrassegnato dai membri della commissione elettorale,farà parte integrante del verbale dell’assemblea che approverà i risultati delle elezioni e proclamerà gli eletti ai diversi organi sociali.

Il materiale delle elezioni, (elenchi,registri e schede elettorali) verrà conservato a cura della Segreteria per tutta la durata del mandato degli organi eletti.